



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

PEC: amministrativa.ardore@asmepec.it email: sito.ardore@libero.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 16

Del: 31/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI **(art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

Oggetto: *Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI -
SETTORE ALIMENTARE- Modifica ordinanza n.15/2020 relativamente all'orario di chiusura.*

Il Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.3/2020, 5/2020, e 7/2020.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Vista la nota di chiarimento della regione Calabria prot. n. 117089 del 23/03/2020 avente ad oggetto: “Chiarimento in merito alle ordinanze n. 15/2020, 12/2020 e n. 1/2020 e, precisamente, ove recita in merito all’orario di apertura delle attività commerciali che testualmente recita: **“In relazione al punto 9) dell’ordinanza 12/2020, si ritiene che nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i sindaci abbiano facoltà di ridurre l’orario di apertura anche degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari”;**

Dato atto che la notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo è cambiato l’orario (ora legale) si ritiene opportuno modificare l’orario di chiusura dell’attività di beni alimentari consentito con l’ordinanza sindacale n.15 del 24/03/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

Per tutto quanto sopra

Ordina

- 1) **Che l’attività di vendita di beni alimentari è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00 nei giorni feriali. Domenica e Festivi CHIUSO.**

La presente ordinanza ha effetto dal 31/03/2020.

La presente modifica l’ordinanza comunale n. 15/2020.

Demanda

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine a vigilare sull’attuazione di tale provvedimento

Avverte

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile, ai sensi dell’art. 650 C.P. e delle relative norme di legge.

Dispone

Che la presente ordinanza:

- 1) Sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- 2) Che la presente sia notificata all’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, al Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Reggio Calabria – Ambito di Locri;
- 3) Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- 4) Sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale Locale

Avverte

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Sindaco
Giuseppe Campisi